

Prova civile - testimoniale - capacità a testimoniare - persone aventi interesse nel giudizio - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8462 del 10/04/2014

Banca – Citazione in giudizio da parte di un cliente - Dipendenti della banca - Possibilità di essere convenuti in garanzia - Incapacità a testimoniare - Esclusione.

Non importa incapacità a testimoniare (art. 246 cod. proc. civ.) per i dipendenti di una banca la circostanza che questa, evocata in giudizio da un cliente, potrebbe convenirli in garanzia nello stesso giudizio per essere responsabili dell'operazione che ha dato origine alla controversia. Infatti, le due cause, anche se proposte nello stesso giudizio, si fondano su rapporti diversi ed i dipendenti hanno un interesse solo riflesso ad una determinata soluzione della causa principale, che non li legittima a partecipare al giudizio promosso dal cliente, in quanto l'esito di questo, di per sé, non è idoneo ad arrecare ad essi pregiudizio.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8462 del 10/04/2014